


MANUALE OPERATIVO

- Peste Suina Classica
- Peste Suina Africana



Il presente Manuale Operativo è stato redatto dal
Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP)
in collaborazione con il Ministero della Salute



Ministero della Salute



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"


MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 0
Titolo della sezione : INDICE E DIAGRAMMI DI FLUSSO	Rev. n. 2 gennaio 2020
	Pag. 3 di 39

1	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo e Campo di applicazione.....	6
1.2	Terminologia e abbreviazioni	6
1.3	Legislazione di riferimento.....	6
1.4	Descrizione delle malattie.....	7
2	SOSPETTO	10
2.2	Accesso.....	11
2.3	Infondatezza del sospetto	13
2.4	Fondatezza del sospetto.....	13
3	CONFERMA DI FOCOLAIO	16
3.1	Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio	16
3.2	Adempimenti da assolvere nell'ambito dell'UCL	
4	ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI	18
4.1	Valutazione dell'indennità	18
4.2	Campionamenti	18
4.3	Procedure d'abbattimento	18
4.4	Distruzione delle carcasse	18
4.5	Distruzione e decontaminazione dei materiali.....	18
4.6	Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti	19
4.7	Ricerca dei vettori e disinfestazione	22
4.8	Procedure di eradicazione in un mattatoio o su un mezzo di trasporto	22
4.9	Selvatici	22
5	ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA.....	26
5.1	Zona di protezione.....	26
5.2	Zona di sorveglianza	26
5.3	Revoca del provvedimento di zona di protezione.....	27
5.4	Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza	27
6	VACCINAZIONE D'EMERGENZA PSC.....	29
6.1	Vaccinazione d'emergenza per le aziende suinicole	28
6.2	Vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici	28
7.	MODULISTICA E ALLEGATI.....	29



FASE I: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO

FASE II: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI CONFERMA



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 6 di 39

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di applicazione

Il presente manuale costituisce protocollo operativo che disciplina le modalità comportamentali del veterinario ufficiale, nel rispetto della normativa vigente in materia, in caso di sospetto e di conferma di peste suina classica o peste suina africana.

Il manuale è parte integrante del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf
Per la normativa generale si rimanda al suddetto Piano.

Al fine di raccogliere in maniera precisa e puntuale tutte le informazioni utili a soddisfare i debiti informativi nei confronti della Commissione Europea e dell'OIE si utilizza il sistema informatizzato di notifica dei focolai e gestione delle emergenze, il Sistema informativo malattie animali nazionale – SIMAN, disponibile sul sito www.vetinfo.it.

Il SIMAN raccoglie i dati generati a livello locale rendendoli disponibili in rete, in modo da permettere alle istituzioni di competenza di soddisfare i debiti informativi e adempiere ai compiti istituzionali in maniera precisa e puntuale. Nell'ambito del sistema, i servizi veterinari locali/regionali sono responsabili dell'inserimento delle notifiche e dei dati epidemiologici relativi all'insorgenza di focolai delle malattie animali soggette a denuncia, individuati sul proprio territorio di competenza.

1.2 Terminologia e abbreviazioni

1.2.1 Terminologia

Le definizioni utilizzate nel presente manuale sono riportate nell'Art. 2 dei decreti legislativi 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55.

1.2.2 Abbreviazioni:

Azienda ASL	Azienda Sanitaria Locale
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
PSA	peste suina africana
PSC	peste suina classica
CEREP	Centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus
DGSAF	Direzione Generale Sanità Animale e dei farmaci veterinari
ZP	Zona di Protezione
ZS	Zona di Sorveglianza

1.3 Legislazione di riferimento

1.3.1 Legislazione comunitaria

- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
- Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 7 di 39

- Direttiva 2002/60/CEE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recente modifica alla Direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.
- Decisione della Commissione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002 recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica.
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Reg. (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

1.3.2 Legislazione nazionale

- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.200 - attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini".
- Decreto Legislativo 54 del 20 febbraio 2004 - attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.
- Decreto Legislativo 55 del 20 febbraio 2004 - attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

1.4 Descrizione delle malattie

Richiami sui principali aspetti delle due malattie possono essere acquisiti attraverso la consultazione del sito WEB dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche alla voce CEREP (www.pg.izs.it) o dei manuali di diagnostica di cui alle decisioni 2002/106/CE e 2003/422/CE.

Di seguito vengono sinteticamente riportati gli aspetti fondamentali delle due malattie da tenere in particolare considerazione nei casi sospetti di focolaio.

1.4.1 Etiologia delle Pesti Suine

- Peste Suina Africana (PSA)

È sostenuta da un virus a DNA a doppia elica, appartenente alla famiglia *Asfarviridae*, genere *Asfivirus*. Si tratta di un virus assai stabile che in Europa viene trasmesso principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, per contatto indiretto



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 8 di 39

e tramite ingestione di alimenti contaminati. Tuttavia, nelle zone ove sono presenti i vettori (zecche *Ornithodoros*), questi possono esercitare un importante ruolo epidemiologico. In Africa, dove la malattia è endemica, la trasmissione attraverso vettori contribuisce in larga misura alla persistenza e alla propagazione del virus. Lo *host range* del virus della PSA è rappresentato dai componenti della famiglia *Suidae* e, sino ad oggi, questo virus è l'unico *arbovirus* a DNA capace di infettare ospiti vertebrati.

- Peste Suina Classica (PSC)

È sostenuta da un virus a RNA a singola elica, appartenente alla famiglia *Flaviviridae*, genere *Pestivirus*. Il genere comprende anche il virus della Diarrea Virale del Bovino (BVD) e della Border Disease degli ovini (BD), con i quali il virus PSC è strettamente correlato dal punto di vista antigenico. Il virus della PSC è relativamente stabile nell'ambiente, ma detergenti, solventi grassi, proteasi e comuni disinfettanti lo inattivano rapidamente. Si trasmette principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, ma anche per contatto indiretto e attraverso alimenti contaminati.

1.4.2 Le malattie

L'andamento clinico della Peste Suina Classica e della Peste Suina Africana è molto simile. il periodo d'incubazione varia da cinque a dieci giorni (fino a quindici per la PSA). In condizioni reali però, i sintomi clinici si possono evidenziare anche da due a quattro settimane dopo l'introduzione del virus o anche più, se sono interessati soggetti adulti o se si tratta di un ceppo virale a bassa patogenicità. Nelle forme acute l'insorgenza di febbre alta (oltre i 40°C) costituisce generalmente il primo segno clinico di malattia. Seguono sintomi di carattere generale come depressione, perdita di appetito, respirazione difficile e secrezioni dalle narici e dagli occhi. I suini presentano movimenti scoordinati. Alcuni soggetti possono manifestare vomito e costipazione, altri diarrea sanguinolenta. In genere si evidenziano iperemia o emorragie cutanee, in particolare alle estremità ed alle orecchie. Il decesso è preceduto talvolta da coma o da paresi a carico del treno posteriore, frequente nella PSC.

Le forme acute di PSC e PSA sono completamente sovrapponibili. Oltre a queste, esiste però una serie di situazioni del tutto atipiche che danno luogo a forme sub-acute e croniche di difficile diagnosi. La loro evenienza dipende principalmente dall'età dell'animale e dalla virulenza del ceppo implicato. Nel caso della PSC, esiste anche la possibilità dell'infezione transplacentare con il risultato di forme caratterizzate da comparsa tardiva dell'infezione o di forme prenatali a seconda che il passaggio del virus al feto avvenga o meno prima del novantesimo giorno di gestazione.

1.4.3 Quadro anatomo-patologico

I risultati dell'esame post-mortem rivelano, nelle forme acute, una tipica sindrome emorragica con congestione generalizzata della carcassa, presenza di sangue nelle cavità toracica e addominale, milza ingrossata e di colore scuro (PSA) o sede di infarti emorragici marginali che, per la PSC, vengono considerati patognomonici. I



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 9 di 39

linfonodi sono emorragici e somiglianti a grumi di sangue (PSA) o iperplastici, edematosi ed emorragici (PSC). Emorragie petecchiali sono presenti nei reni, nelle piramidi corticali e midollari e nella pelvi, sulle membrane sierose dell'addome, sulle mucose gastrointestinali, nel cuore, sull'epicardio e sull'endocardio nonché sulla pleura. Emorragie si possono riscontrare nella vescica, nella laringe, nell'epiglottide. Nella PSC può essere presente un'encefalite non purulenta. Le forme acute di PSC e PSA offrono di solito un quadro molto simile se non sovrapponibile. Poche altre malattie provocano invece lesioni di questo tipo.

Le forme sub-acute e croniche sono caratterizzate invece da un quadro lesivo più attenuato e perciò di non semplice rilievo. Nella PSC, animali affetti da diarrea cronica possono presentare tipiche lesioni necrotiche a carico della mucosa dell'ileo, sulla valvola ileocecale e sul retto.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 10 di 39

2 SOSPETTO

2.1. Segnalazione/Attivazione accesso

Al momento della segnalazione di sospetto di PSC o di PSA, che deve essere fatta nei termini regolamentari, il veterinario ufficiale procede all'identificazione di colui che ha effettuato la segnalazione.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, o dal conduttore dell'allevamento, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- a) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- b) presenza di persone ed automezzi nell'allevamento;
- c) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone da e per l'allevamento;
- d) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione ed altri presidi sanitari.

All'obbligo della segnalazione, da farsi immediatamente, è tenuto anche il veterinario libero professionista o comunque operante nell'azienda, nonché tutti i soggetti individuati nel Regolamento di polizia veterinaria, obbligati a segnalare tempestivamente il sospetto al veterinario ufficiale e fornire, per quanto possibile, le informazioni di cui ai precedenti punti.

Il veterinario di cui sopra dovrà nel frattempo adottare, in attesa dell'intervento del veterinario ufficiale, tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia.

Il veterinario libero professionista, inoltre, è tenuto a predisporre ed a consegnare al veterinario ufficiale una relazione scritta, contenente i seguenti dati:

- generalità del veterinario, residenza ed Albo di appartenenza;
- se il libero professionista è il veterinario di fiducia dell'azienda o chiamato saltuariamente, se è dipendente di ditte mangimistiche o farmaceutiche od altro;
- data di primo ingresso in azienda;
- censimento dei suini e loro ubicazione;
- diagnosi formulata;
- eventuali accertamenti di laboratorio richiesti;
- terapie praticate e, in caso affermativo, modalità di somministrazione;
- esiti della terapia;
- sintomatologia individuale e di gruppo, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea;
- elenco degli allevamenti visitati prima e dopo l'ingresso nell'allevamento sospetto.

Il Veterinario ufficiale registra immediatamente le seguenti informazioni:

- data e ora della segnalazione;
- nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario ASL, veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.);
- nome dell'allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.;
- ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento e specie animali presenti;
- sintomi rilevati ed eventuali casi di mortalità;



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 11 di 39

- possibile imminente movimentazione di animali, e mezzi da e per l'allevamento;
- eventuale presenza in allevamento di disinfettanti, di insetticidi e mezzi di disinfezione o altri presidi sanitari.

Il veterinario ufficiale inoltre:

- contatta la sede centrale e la sezione dell'IZS competente per territorio;
- avvisa il dirigente del servizio veterinario della ASL;
- recupera e adegua il kit n. 1 (allegato 1, Sez. 7) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile, informandola sui disinfettanti idonei (paragrafo 4.6.2) in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena confermato il sospetto. Nel caso in cui non esista stazione mobile di disinfezione, il veterinario ufficiale provvede a disporre affinché venga effettuata una disinfezione preliminare;
- provvede contemporaneamente a rilasciare istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone, in attesa del sopralluogo.

La segnalazione/denuncia deve essere fatta, in base all'attuale ordinamento sanitario dello Stato, ai seguenti soggetti istituzionali:

- Sindaco o in alternativa Direttore generale della ASL competente per territorio;
- Responsabile del Servizio Veterinario della ASL;
- Responsabile del Servizio Veterinario regionale o provinciale.

Per la denuncia del sospetto inserire i dati su SIMAN e generare il Modello Avviso di sospetto (allegato 3, Sez. 7).

La ASL provvede a dare comunicazione del sospetto al Servizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma ed al Ministero della Salute – DGSAF – Uff. 3 (06-59941 – Dott. Luigi Ruocco e Segreteria DGSAF 0659946945).

2.1 Accesso

Il Veterinario Ufficiale e quello dell'IZS si recano immediatamente nell'allevamento.

Il personale che entra nell'azienda sospetta deve essere numericamente limitato allo stretto indispensabile ed entrare contemporaneamente.

Quando i Veterinari giungono in azienda, dovranno:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
- indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti due sacchi di plastica capienti, disinfettante e un paio di guanti in lattice;
- portarsi al seguito il rimanente materiale dei kit 1 e 2 (vedi allegati 1 e 2, Sez. 7).



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 12 di 39

2.1.1 Verifica del sospetto

Il veterinario ufficiale, in collaborazione con il personale dell'IZS competente per territorio, procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni riferibili a peste suina.

Un'azienda può essere definita sospetta di infezione da Virus PSC - Virus PSA sulla base dei rilevamenti e criteri riportati nella seguente tabella.

Criteri	Rilievi
Clinica	Febbre ($\geq 41^{\circ}\text{C}$) con aumento della morbosità e della mortalità
	Febbre con sindrome emorragica
	Febbre con sintomi neurologici
	Febbre di origine ignota senza miglioramento in seguito a trattamento antibiotico
	Aborti e intensificazione dei problemi di fertilità negli ultimi tre mesi
	Tremore congenito nei suinetti
	Animali cronicamente malati
Anatomia patologica	Animali giovani che accusano un ritardo nella crescita (più piccoli del normale)
	Emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, reni, milza, vescica e laringe
	Infarti o ematomi, particolarmente nella milza
Epidemiologia	Ulcere nell'intestino crasso dei cronici, in particolare presso la giunzione ileocecale
	Contatti diretti o indiretti con un'azienda risultata infetta da pesti suine
	Fornitura di suini successivamente rivelatisi infetti da pesti suine
	Inseminazione artificiale di scrofe con sperma di origine sospetta
	Contatti diretti o indiretti con suini selvatici appartenenti a popolazione soggetta a pesti suine
	Suini allevati in libertà in una regione in cui sono presenti suini selvatici infetti da pesti suine
	Suini nutriti con rifiuti alimentari probabilmente non trattati in modo da inattivare il virus della PSC e il virus della PSA
Eventuale esposizione all'infezione da virus della PSC e da virus della PSA attraverso persone entrate nell'azienda, mezzi di trasporto, ecc.	
Laboratorio (PSC)	Reazione sierologica dovuta ad un'infezione inapparente da virus della PSC o a vaccinazione
	Reazione crociata tra anticorpi della PSC e di altri Pestivirus
	Individuazione di soggetti reattivi singoli o "falsi positivi"



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 13 di 39

2.2 **Infondatezza del sospetto**

Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il veterinario ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Si provvederà inoltre a verificare il materiale utilizzato, ricostituendo i kit e le scorte di disinfettante.

2.3 **Fondatezza del sospetto**


Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di PSA o PSC, come di seguito schematizzato.

Dopo aver verificato la consistenza del sospetto il veterinario ufficiale provvede a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN avendo cura di inserire a sistema tutte le informazioni epidemiologiche disponibili.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 14 di 39

SCHEMA SINTETICO DELLE PROCEDURE DI ESAME E CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SOSPETTE



N.B. Dai suini che all'esame clinico abbiano evidenziato ipertermia, possono essere prelevati campioni di sangue con EDTA per la ricerca del virus.

Il veterinario ufficiale dispone inoltre il sequestro dell'allevamento (allegato 3, Sez. 7) e l'applicazione delle misure previste all'art. 4 dei Decreti Legislativi del 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55.

Per l'esecuzione dell'indagine epidemiologica prescritta all'art. 4 dei citati decreti, deve essere utilizzato il modulo riportato nel dettaglio focolaio su SIMAN (allegato 3, Sez. 7).



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 15 di 39

2.3.1 Linee guida per il prelievo e il trasporto dei campioni

Deve essere garantita l'identificazione e la tracciabilità dei campioni prelevati riportando almeno il numero e la tipologia dei campioni prelevati, la categoria di suini e l'unità di allevamento minima (scheda 3 pag. 39 sezione 7).

Campioni idonei per la diagnosi di peste suina

• Sangue + EDTA (almeno 10 ml)	• Sangue per siero (almeno 5 ml)
• Tonsilla	• Ileo
• Linfonodi regione testa - collo	• Polmone
• Milza	• Linfonodo gastro-epatico
• Rene	• Linfonodi meseraici
• Midollo osseo (in caso di carcasse in avanzato stato di decomposizione)	

I campioni prelevati devono essere:

- trasportati e conservati in recipienti ermetici
- mantenuti a temperatura di refrigerazione con l'impiego di "siberine"
- consegnati al laboratorio al più presto possibile
- contenuti in buste di plastica multiple sigillate all'interno di recipienti solidi con materiale assorbente che a seguito di danni eventuali impedisca la dispersione dei liquidi.

Per l'invio del materiale patologico al CEREP, sull'esterno dell'imballaggio, oltre all'indirizzo del laboratorio destinatario deve essere riportata l'etichetta allegata alla sezione 7.

Le modalità e i tempi di spedizione devono essere concordati con il CEREP in modo che i campioni possano essere gestiti secondo adeguate norme di sicurezza e possano essere sottoposti ai test di laboratorio nel minor tempo possibile.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 3
Titolo della sezione : GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n.2 gennaio 2020 Pag. 16 di 39

3 **CONFERMA DI FOCOLAIO**

La presenza dell'infezione viene confermata sulla base degli esiti degli esami di laboratorio (virologici / sierologici) secondo quanto previsto dai manuali di diagnostica delle due decisioni.

3.1 **Assolvimenti a seguito di conferma di focolaio**

Le disposizioni e le azioni conseguenti alla conferma di focolaio di seguito riportate devono essere adottate con pari grado di priorità.

3.1.1 Notifica di focolaio.

Il CEREP, in caso di esito positivo degli esami di conferma, trasmette il relativo rapporto di prova al richiedente. In caso di conferma di PSC o PSA, si attivano immediatamente le procedure del piano di emergenza nazionale utilizzando tutte le necessarie modalità di notifica a livello ufficiale ed informale per assicurare una pronta risposta. Il Servizio Veterinario competente notifica la conferma di focolaio di infezione da PSC o PSA attraverso il SIMAN avendo cura di inserire nel sistema le informazioni epidemiologiche riportate nell'allegato 1 dei D.Lvi del 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55. Il responsabile del Servizio Veterinario deve anche effettuare la denuncia di focolaio al Sindaco che, di conseguenza, adotta i relativi atti per la gestione del focolaio.

Entro 24 ore dalla notifica nel suddetto SIMAN, il Ministero della Salute provvede a notificare la malattia alla Commissione Europea e all'OIE.

3.1.2 **Unità di crisi.**

In caso di conferma di focolaio l'autorità competente centrale (ufficio 3 DGSAF):

- notifica l'evento alla Commissione europea e all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);
- comunica la denuncia di focolaio al Ministro, alle altre autorità sanitarie regionali, alle associazioni di categoria.

L'insorgenza di uno o più focolai dà luogo all'immediato insediamento delle Unità di Crisi ai diversi livelli istituzionali. Per gli adempimenti relativi ai diversi livelli di Unità di crisi (UCL→ Unità di crisi locale, UCR→ Unità di crisi regionale, UCC→ Unità di crisi centrale), si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche.

Il veterinario responsabile degli interventi di controllo della malattia, in collaborazione con il veterinario responsabile dell'applicazione delle procedure di controllo nelle zone di restrizione, provvede alla applicazione delle misure previste agli artt. 10 e 11 dei decreti legislativi 20 febbraio 2004, nn. 54 e 55 (vedi anche la Sez. 5 del presente manuale).



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 3
Titolo della sezione : GESTIONE DEL FOCOLAIO	Rev. n.2 gennaio 2020 Pag. 17 di 39

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile dell'applicazione delle procedure di controllo nelle zone di restrizione provvede ad organizzare i controlli previsti, in caso di movimentazioni di suini nell'ambito delle zone di restrizione e per la revoca dei provvedimenti di restrizione, applicando quanto previsto dal manuale di diagnostica PSA/PSC nel capitolo IV, lettere D, F e G.

3.1.3 Conduzione dell'indagine epidemiologica

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile della conduzione dell'indagine epidemiologica provvede a raccogliere le informazioni previste nella scheda riportata nel dettaglio del focolaio su SIMAN (allegato 3, Sez. 7) ed a compilarla in tutte le sue parti. Le informazioni raccolte devono essere inserite in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata nel SIMAN.

3.1.4 Gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa

Tutte le attività relative alla gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa in ambito locale fanno capo direttamente al Responsabile dell'UCR/UCL, tenendo conto di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di controllo ed eradicazione della malattia.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 18 di 39

4 ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

4.1 Valutazione dell'indennità

Per gli aspetti generali si fa riferimento a quanto riportato nel Piano delle emergenze epidemiche.

4.2 Campionamenti

In caso di abbattimento di suini in seguito alla conferma di malattia, devono essere prelevati campioni di sangue per esami sierologici osservando le procedure riportate nel capitolo IV, lettera B del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE per la PSC e decisione 2003/422/CE per la PSA.

Quando in una azienda sospetta si procede all'abbattimento di suini a titolo preventivo, conformemente all'art. 4, par. 4, lettera a) o all'art. 7, par. 2 dei DLvi n. 54 e n. 55 del 20 febbraio 2004, devono essere prelevati campioni di sangue per prove sierologiche e virologiche o di tonsille per prove virologiche osservando la procedura di cui al capitolo IV, lettera C del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE per la PSC e decisione 2003/422/CE per la PSA.. Per calcolare la dimensione del campionamento si fa riferimento alla tab. 1 e 2 del presente manuale.

4.3 Procedure d'abbattimento

Per questo capitolo si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche (Allegato 4).

4.4 Distruzione e trasformazione delle carcasse

Per questo capitolo si fa riferimento a quanto riportato nel Piano per le emergenze epidemiche.

4.5 Distruzione e decontaminazione dei materiali

Il materiale non disinfettabile presente in azienda deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipologia di materiale:

- letame e liquame;
- concime e lettiere;
- mangime ed altri alimenti;
- carni e prodotti;
- farmaci e presidi immunizzanti.

4.5.1 Letame e liquame

Il trattamento di tali materiali è riportato nell'allegato II dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004. I liquami inoltre possono essere trattati, per l'abbattimento della carica virale residua, aggiungendo 15 lt di soda al 3% ogni m³ di liquame; il liquame deve essere mantenuto in agitazione costante, se ciò non fosse possibile è necessario provvedere all'insufflazione di aria sul fondo delle cisterne mediante



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 19 di 39

compressori. Il periodo di stoccaggio dei liquami può essere così ridotto rispetto ai 60 giorni previsti. È possibile utilizzare il liquame per l'agrofertilizzazione previo sovescio dei terreni.

4.5.2 Concime e lettiera

Il concime e le lettiera utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni oppure distrutti mediante interramento. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni (PSC) o 60 giorni (PSA) dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.

4.5.3 Mangime e altri alimenti

I mangimi presenti in allevamento devono essere trasportati con camion ermeticamente chiuso all'inceneritore, usando le stesse precauzioni indicate per il trasporto delle carcasse. Nel caso in cui si optasse per l'interramento delle carcasse, piccoli quantitativi di mangime possono essere interrati con gli animali, previa aspersione con disinfettante idoneo.

I sili non ancora utilizzati, devono essere irrorati esternamente con il disinfettante e tenuti chiusi per tutto il periodo di sequestro dell'allevamento. Nel caso fossero stati già aperti, vanno svuotati e decontaminati internamente mentre il mangime contenuto deve essere incenerito o infossato.

4.5.4 Carni e prodotti

Le carni e i prodotti sospetti di contaminazione o contaminati (anche quelli rintracciati) devono essere distrutti per infossamento con le carcasse o per incenerimento in un impianto riconosciuto.

4.5.5 Farmaci e presidi immunizzanti

I farmaci e i presidi immunizzanti presenti in azienda e già utilizzati devono essere distrutti.

4.6 Procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti

La procedura per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti è disciplinata dall'Art. 12 e dall'allegato II dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004 dei quali vengono sinteticamente riportati di seguito i principi fondamentali.

4.6.1 Pulizia e disinfezione preliminari

- Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione *post mortem*, devono essere irrorati con disinfettanti di riconosciuta efficacia e di seguito riportati.
- Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione *post mortem* vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 20 di 39

- Contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc. vanno trattate con disinfettanti di riconosciuta efficacia e di seguito riportati.
- Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

4.6.2 Pulizia e disinfezione finali.

- Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le pareti vanno successivamente lavate con acqua fredda.
- Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.
- Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 21 di 39

A) ELENCO DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

- **Dialdeide Glutarica + Benzalconio Cloruro** **1%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Sali Quaternari d'Ammonio** **5%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**
Aspersione pavimenti.
- **Idrato di Calcio** (Latte di Calce) **3%**
Aspersione pavimenti.
- **Cresolo** **6%**
Aspersione pavimenti.

B) ELENCO DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- **Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Idrossido di Sodio** (Soda Caustica) **2%**
Aspersione animali abbattuti,
stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m³, pH 10,4 -12).
- **Carbonato di sodio** (pH 11,6 – 95 °C) **40%**
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **Ortofenilfenolo** **1%**
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **Ortofenilfenolo** **5%**
Camion, divise da lavoro, oggetti vari.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 22 di 39

4.7 Ricerca dei vettori e disinfestazione

Le linee guida per la ricerca dei vettori della PSA sono riportate nell'allegato III del D.Lvo. 20 febbraio 2004, n. 54.

La lotta contro le zecche appartenenti alla specie *Ornithodoros erraticus* si accompagna all'abbattimento dei roditori, soprattutto se questi circolano all'interno di stalle e abitazioni. La loro elevata capacità di nascondersi ne rende difficile l'isolamento ed impone una strategia di lotta mirata a snidare gli acari ed a bloccarne lo sviluppo. A tale scopo sono consigliabili combinazioni di piretroidi, quali ad esempio la Tetrametrina, la Cipermetrina e la Deltametrina.

Per ottenere la massima efficacia bisogna considerare che la polvere eventualmente presente nell'ambiente da trattare può incidere negativamente sul trattamento e per questo è necessario intervenire almeno tre volte la settimana per circa un mese spargendo abbondantemente le sostanze impiegate soprattutto nelle fessurazioni tra i mattoni e nel legno.

4.8 Procedure di eradicazione in un mattatoio o su un mezzo di trasporto

Nel caso venisse confermato un caso di malattia (PSC o PSA) in un mattatoio o su un mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale dovrà procedere all'applicazione delle seguenti misure previste dall'art. 14 dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004:

- abbattimento immediato degli animali esposti all'infezione;
- la distruzione delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali infetti o contaminati;
- pulizia e disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica;
- applicazione delle misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti (art. 7 dei Decreti Legislativi n. 54 e 55 del 20 febbraio 2004);
- reintroduzione nel mattatoio di animali destinati al macello o al trasporto solo dopo 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

4.9 Selvatici

In caso di sospetto e/o di conferma della presenza di infezione di peste suina nei suini selvatici, l'autorità competente applica quanto disposto dall'art. 15 dei Decreti Legislativi n. 54 e n. 55 del 20 febbraio 2004. Entro 90 giorni dalla conferma del caso primario di peste suina nei cinghiali dovrà essere redatto un piano di eradicazione contenente le misure da adottare per il controllo della malattia nelle popolazioni di selvatici nella zona definita infetta e le misure da applicare nelle aziende di suini ubicate in tale zona.

Nel caso di conferma di PSA nei cinghiali, l'autorità competente provvede inoltre ad emanare misure atte ad impedire la diffusione del virus della PSA per mezzo dei vettori come disposto dall'art. 17 e dall'allegato III del Decreto Legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 23 di 39

4.9.1

Segnalazione dei casi sospetti.

Diverse sono le figure che possono svolgere un ruolo nel riscontro e nella segnalazione di un caso sospetto ed in particolare: guardie forestali, guardie provinciali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini. Le segnalazioni devono convergere il più rapidamente possibile, anche attraverso le Forze di polizia, al Servizio Veterinario competente a cui spetta la decisione di valutare la consistenza del sospetto e la responsabilità di adottare le misure conseguenti.

4.9.2

Valutazione della segnalazione

Il Servizio Veterinario competente per territorio valuta la consistenza del sospetto. Il veterinario ufficiale effettua direttamente un sopralluogo e procede al prelievo di campioni o dell'intera carcassa per le successive indagini di laboratorio; in particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti il servizio veterinario competente può affidare l'esecuzione del sopralluogo e l'eventuale prelievo della carcassa/campioni a un veterinario che operi in un'area protetta o in un parco oppure ad un veterinario libero professionista o, in ultima analisi, ad altri operatori qualificati (es. carabinieri forestali, guardiacaccia, cacciatori ...).

4.9.3

Aspetti tecnici relativi alle modalità di prelievo di campioni, trasporto etc.

Il sopralluogo per la verifica di consistenza del sospetto e il prelievo di campioni devono essere effettuati nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza per evitare il rischio di ulteriore diffusione dell'infezione.

Se si rinvenivano capi giovani e di piccola taglia, è preferibile prelevare l'intera carcassa per le analisi di conferma e procedere al prelievo di campioni in ambienti idonei (es. laboratori di diagnostica degli IIZZSS). I laboratori dovranno provvedere a distruggere i resti delle carcasse e disinfettare accuratamente ambienti e attrezzi usati per le autopsie. Se tutto questo non fosse possibile, si deve procedere ad un esame anatomo-patologico in loco e al prelievo di organi target.

Gli organi da prelevare in caso di sospetto di peste suina sono di seguito elencati:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe).

Il prelievo degli organi deve essere realizzato minimizzando la dispersione di materiale biologico nell'ambiente ed avendo cura di riporre i campioni in contenitori con chiusura ermetica ed adatti al trasporto; anche le carcasse prelevate dovranno



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 24 di 39

essere sigillate ed avvolte in sacchi di plastica per evitare la contaminazione ambientale e dei mezzi utilizzati per il trasporto.

I campioni dovranno essere preferibilmente posti in condizione di refrigerazione e portati il più rapidamente possibile al più vicino Istituto Zooprofilattico Sperimentale che provvederà ad inviarli presso il CEREP per i test di conferma. Per quanto riguarda i campioni di sangue, se il prelievo viene effettuato da carcasse può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei. In caso di prelievo da animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi distinti: uno per i test virologici (sangue intero su provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato su provetta vacutainer tappo rosso). Il prelievo di campioni di midollo osseo deve intendersi preferibilmente da ossa lunghe (es. femore) da effettuare nei casi di rinvenimento di carcasse in avanzato stato di decomposizione che renda impossibile procedere al prelievo degli altri organi di elezione.

Gli Istituti Zooprofilattici provvederanno a inviare i campioni al CEREP con la massima urgenza concordando le modalità di conservazione e di trasporto.

Per evitare la possibile contaminazione dell'ambiente circostante, le carcasse sospette dovranno essere rapidamente rimosse dal luogo di ritrovamento o distrutte in modo da evitare la diffusione dell'infezione. Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo devono provvedere ad una accurata pulizia e disinfezione dell'area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse o dei campioni, come anche degli attrezzi e dei materiali usati che non possono essere smaltiti nel rispetto delle norme di biosicurezza. Anche gli indumenti devono essere trattati secondo gli stessi principi e un'adeguata disinfezione dovrà essere applicata ai mezzi usati per il trasferimento dei campioni dal luogo del ritrovamento all'IZS più vicino.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto previsto dal manuale delle emergenze tenendo presente anche le misure di pulizia e disinfezione in esso contenute.

4.9.4

Test diagnostici

Il CEREP prende in carico i campioni ed esegue i test virologici e sierologici per confermare o escludere il sospetto di Peste Suina secondo quanto previsto dal manuale di diagnostica. Il relativo rapporto di prova dovrà essere inviato all'IZS che ha inviato i campioni, il quale, a sua volta, provvede a trasmettere i risultati al Servizio Veterinario competente. In caso di conferma di PSA, si attivano immediatamente le procedure inserite nel piano di emergenza nazionale attivando tutte le necessarie modalità di notifica a livello ufficiale ed informale per assicurare una pronta risposta.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 4
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 25 di 39

4.9.5

Sistemi informativi

Il Servizio Veterinario è il collettore delle segnalazioni di sospetto ed ha la responsabilità di notifica di sospetto attraverso SIMAN – VETINFO.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 5
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 26 di 39

5 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

Come già espresso in premessa, copia dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza devono essere inviati, con la massima sollecitudine, da parte delle autorità sanitarie competenti, al Ministero della Salute – DGSAF Uff. 3, nonché a tutte le regioni, le province autonome, al Centro di Referenza Nazionale e all'Osservatorio epidemiologico regionale.

5.1 Zona di protezione

Attraverso la Sezione Mappe del SIMAN, si accede all'applicativo SIMAN-GIS che permette di disegnare il buffer di almeno 3 Km di raggio.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura: "ZONA DI PROTEZIONE PESTE SUINA CLASSICA/PESTE SUINA AFRICANA". I cartelli devono possedere misure minime di 50 x 60 cm con carattere di stampa di altezza non inferiore a 5 cm, al fine di permettere una sufficiente visibilità. È opportuno che affianco della tabella venga riportato integralmente il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente. Le tabelle devono essere affisse in maniera inamovibile (figura 3).



Figura 3: Rappresentazione della zona di protezione

5.2 Zona di sorveglianza

Attraverso la Sezione Mappe del SIMAN, si accede all'applicativo SIMAN-GIS che permette di disegnare il buffer di almeno 10 Km di raggio. comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "ZONA DI SORVEGLIANZA PESTE SUINA CLASSICA/PESTE SUINA AFRICANA" (figura 4).



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 5
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 27 di 39



Figura 4: Rappresentazione della zona di sorveglianza

5.3 **Revoca del provvedimento di zona di protezione**

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle ASL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 10, commi 4 e 5 dei D. Lvi. 20 febbraio 2004, n. 54 e 55.

5.4 **Revoca del provvedimento di zona di sorveglianza**

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati, ciascuno per propria parte, in conformità all'art. 11, commi 3 e 4 del D. Lvi. 20 febbraio 2004, n. 55 e all'art. 11, commi 4 e 5 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 6
Titolo della sezione : VACCINAZIONE D'EMERGENZA PSC	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 28 di 39

6 VACCINAZIONE D'EMERGENZA contro la PESTE SUINA CLASSICA

Sebbene l'uso della vaccinazione contro la PSC non sia consentito, qualora dati epidemiologici acquisiti a seguito dell'introduzione della malattia in un territorio evidenzino un rischio di rapida propagazione, si può far ricorso alla vaccinazione d'emergenza in conformità alle procedure e disposizioni previste dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 55 del 20 febbraio 2004.

Tutti i suini presenti nelle aziende in cui verrà somministrato il vaccino saranno:

- macellati e le carni fresche ottenute bollate e trattate o trasformate;
- abbattuti quanto prima possibile compatibilmente con la capacità di trasformazione degli impianti disponibili sul territorio.

Il Ministero della Salute si farà carico della fornitura e della distribuzione del vaccino da utilizzare.

6.1 Vaccinazione d'emergenza per le aziende suinicole

Nella seguente tabella sono riportati i principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di praticare la vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole.

Criteri	Decisione	
	A favore della vaccinazione	Contro la vaccinazione
Numero/curva di incidenza dei focolai nei precedenti 10-20 giorni	Elevato/fortemente ascendente	Basso/stabile o legg. ascendente
Ubicazione delle aziende da vaccinare in una zona ad elevata densità di suini	Sì	No
Probabilità di nuovi focolai nella zona considerata nei mesi successivi	Molto elevata	Irrilevante
Insufficiente capacità di trasformazione delle carcasse	Sì	No

6.2 Vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici

I criteri da adottare per l'adozione e l'esecuzione della vaccinazione d'emergenza nei suini selvatici sono stabiliti nell'apposito piano redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 55 del 20 febbraio 2004.



7 MODULISTICA E ALLEGATI

Scheda 1: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina classica

Ph	PH 3: inattivazione rapida PH 5 – 10: relativamente stabile PH 11: parzialmente inattivato
Agenti chimici	etere: sensibile cloroformio: sensibile beta propiolattone 0.4%: sensibile solventi lipidici: sensibile cresolo: sensibile idrossido di sodio 2%: sensibile formalina 1%: sensibile carbonato di sodio (4% anidro, 10% cristalli con 0.1% di detergente): sensibile detergenti ionici e anionici iodofori forti (1%) in acido fosforico tensioattivi: sensibile enzimi proteolitici: sensibile
Agenti fisici	Radiazioni UV: sensibile Temperatura -80°C: resiste per molti anni (sangue) con titolo invariato -40°C: 14 mesi (sangue) con titolo diminuito -20°C: 9 mesi (sangue) con titolo diminuito +4°C: (nella carne) 17 - 33 gg +37°C: (nel siero) 18 giorni +56°C x 30 minuti: diminuzione del titolo +63°C x 50 minuti: (nel sangue) inattivazione
Resistenza in condizioni naturali	Permanenza in: feci: 2 gg. organi in decomposizione: 3 - 4 gg. sangue e midollo osseo: 15 gg.
Resistenza all'essiccamento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Resistenza all'essiccamento	secrezioni oculari: 13 - 15 gg. sangue: 20 gg. feci: 7 gg. urine: 5 gg. stato liofilo: 3 mesi senza perdita di titolo.
Persistenza nei prodotti stagionati	Prosciutto: 188 gg. Salami: 60 - 75 gg. carne affumicata: 25 - 90 gg.



Scheda 2: caratteristiche di resistenza del virus della peste suina africana

Temperatura	<p>4°C ➤ 18 mesi</p> <p>-70°C ➤ 2 anni</p> <p>-20°C ➤ 2 anni</p> <p>37°C ➤ in assenza di siero resiste 8 ore</p> <p>➤ con 25% di siero resiste 24 ore</p> <p>56°C x 1 ora ➤ virus infettante residuo</p> <p>60°C x 30' ➤ inattivazione</p>	<p>Titolo invariato</p> <p>Diminuzione di titolo 10^3-10^4 HAD₅₀</p>
pH	<p>pH 4 - 10 in assenza di siero resiste 20 ore.</p> <p>pH >11,5</p> <p>pH <3,9</p> <p>pH 13.4 in presenza di siero resiste 7 giorni.</p>	<p>Inattivazione rapida</p>
Agenti chimici	<p>Etere e cloroformio (solventi lipidici): inattivato</p> <p>Iodossido di sodio 8/1000 – 30': inattivato</p> <p>Ipocloriti 2-3% - 30': inattivato</p> <p>Formalina 3/1000 – 30': inattivato</p> <p>Tripsina e EDTA: resistente</p> <p>Nucleasi: resistente</p> <p>Enzimi proteolitici: resistente. Sopravvive a lungo nel sangue, nelle feci e nei tessuti</p>	
Agenti fisici	<p>Ultrasuoni</p> <p>Congelamento/scongelamento</p>	<p>Resistente</p>



* Per la determinazione dell'età rilevare sulla mandibola il numero di molari; tali denti, che in senso antero-posteriore occupano le posizioni dal 4° al 6° posto, si distinguono per avere due file di cuspidi (punte).

 0 molari (solo premolari): 0-6 mesi	 1 molare: 6-18 mesi
 2 molari: 18-30 mesi	 3 molari: oltre 30 mesi

Etichetta da apporre sul pacco per l'invio dei campioni al CEREP

**MATERIALE PATOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE
DEPERIBILE FRAGILE**

**DA APRIRSI SOLTANTO ALL'INTERNO DEL
LABORATORIO COMPETENTE PER LE PESTI SUINE-CEREP.**



DA INVIARE A:

CEREP
C/O ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
VIA G. SALVEMINI 1
06126 PERUGIA

Tel. 075 343 238 cerep@izsum.it



Tabella 1: calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 5% con un'affidabilità del 95%

Numerosità della Popolazione	Numerosità del Campione
Fino a 17	tutti
18	17
19	18
20	19
21	20
22-23	21
24	22
25-26	23
27	24
28-29	25
30-31	26
32-33	27
34-35	28
36-37	29
38-39	30
40-41	31
42-44	32
45-46	33
47-49	34
50-53	35
54-56	36
57-60	37
61-64	38
65-68	39
69-73	40
74-79	41
80-85	42
86-92	43
93-100	44
101-109	45
110-120	46
121-132	47
133-147	48
148-165	49
166-187	50
188-215	51
216-252	52
253-302	53
303-376	54
377-492	55
493-703	56
704-1215	57
1216-4178	58
4179 e oltre	59



Tabella 2: calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 10% con un'affidabilità del 95%

Numerosità della Popolazione	Numerosità del Campione
Fino a 10	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 36 di 39

ALLEGATO 1: Composizione del kit n. 1 – Veterinario Ufficiale (ASL)

Documenti amministrativi

- scheda anagrafica dell'allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata
- check-list categoria animali (categorie riportate nel bollettino ISMEA)

Materiale

- N° 10 tute titek con cappuccio (XL, XXL)
- N° 10 scarpe titek con suola pvc
- N° 10 calzari in plastica
- N° 20 mascherine da chirurgo
- N° 5 cuffie copricapo
- N° 1 conf. guanti monouso
- N° 1 conf. salviette monouso
- N° 5 sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg)
- N° 5 sacchi per materiale patologico
- N° 100 venojet 10 ml
- N° 100 venojet 10 ml con EDTA
- N° 100 aghi vacutainer
- N° 5 camicie per venojet
- N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
- N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
- N° 2 penne biro
- N° 1 blocco notes medio a quadretti
- N° 1 conf. buste per alimenti
- N° 1 disinfettante cutaneo
- N° 5 termometri clinici per grossi animali
- N° 1 torcia
- N° 5 aghi salasso
- N° 3 matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi)

- torcinaso per suini
- marche auricolari suini
- pinze per marche auricolari
- sedativi
- tanax
- telefono o radiotrasmittente

Segnaletica

- nastro plastificato bianco e rosso
- tabelle in plastica a fondo bianco (50x60 cm) riportanti le diciture:
 - o Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Classica
 - o Divieto di accesso allevamento infetto Peste Suina Africana



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 37 di 39

ALLEGATO 2: Composizione del kit n. 2 - Veterinario IZS

N° 2	pinze a manina sterili
N° 2	pinze dente di topo sterili
N° 2	pinze anatomiche piatte
N° 1	coltello
N° 1	disinfettante cutaneo
N° 1	scatola cerotti
N° 2	camicie per vacutainer
N° 20	siringhe monouso ml 10
N° 1	conf. bustine alimenti
N° 20	sacchetti di plastica autoclavabili grandi
N° 3	tute monouso
N° 10	scarpe tyvek con suola pvc
N° 10	calzari plastica
N° 5	mascherine
N° 2	paia soprascarpe
N° 2	paia guanti in gomma
N° 1	conf. guanti monouso
N° 10	sacchi di plastica nera
	elastici
	spruzzatore
	cotone idrofilo
	forbici
	sacchetti di plastica autoclavabili piccoli
	frigorifero portatile
	borsa termica
	spillatrice e puntine
	provette sterili con tappo a vite e terreno di trasporto (PBS antibiotato)
	tamponi sterili
	contenitore per trasporto campioni



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 38 di 39

ALLEGATO 3: MODULISTICA GENERALE

Non appena sono inseriti i dati per la notifica di sospetto e/o conferma, attraverso il SIMAN è possibile produrre i seguenti moduli:

- Dettaglio focolaio
- Modello 1
- Avviso sospetto
- Revoca provvedimenti
- Ordinanza di abbattimento
- Modulo di disinfezione
- Ordinanza di zona di protezione Regione
- Ordinanza di zona di protezione Comune
- Ordinanza di zona di sorveglianza Regione
- Ordinanza di zona di sorveglianza Comune
- Ordinanza di sequestro
- Stima indennizzo
- Modulo indagine epidemiologica



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA	Sezione n. 7
Titolo della sezione : MODULISTICA E ALLEGATI	Rev. n. 2 gennaio 2020 Pag. 39 di 39

ALLEGATO 4: Comunicazione di attivazione Unità di Crisi Locale

Tale modello dovrà essere adattato per comunicare l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale.

REGIONE _____

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° ____ **DI** _____

SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _____ tel. _____ fax _____

Data __ / __ / ____

Al Ministero della salute
Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari – Uff. 3
ROMA

Al Servizio Veterinario Regionale

OGGETTO: Attivazione Unità di Crisi Locale per focolaio di peste suina.

Il giorno __ / __ / ____ alle ore _____ presso i locali della Sede della Azienda ASL _____ si è insediata l'Unità di Crisi composta dalle figure previste dal Piano di emergenza per le Pesti Suine ed eventualmente da altri componenti, in modo da garantire le seguenti attribuzioni di responsabilità:

- Dott. _____ Responsabile dell'Unità di Crisi
- Dott. _____ Responsabile per la programmazione ed applicazione delle misure di eradicazione della malattia
- Dott. _____ Responsabile per l'applicazione delle procedure di controllo e campionamento nelle zone di restrizione
- Dott. _____ Responsabile per l'esecuzione delle indagini epidemiologiche
- Dott. _____ Responsabile dei rapporti con le organizzazioni e la stampa
- Dott. _____ L'Unità di Crisi rimarrà operativa fino alla revoca delle misure di restrizione sul territorio

IL VETERINARIO UFFICIALE
Responsabile dell'UCL
(Dr. _____)



Ministero della Salute



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"